



## La revisione del bilancio per le imprese di minori dimensioni e i principi contabili di riferimento

---

Rischi: i bilanci straordinari e i bilanci intermedi

---

**Dott. Giovanni Fassini**

---

## I bilanci intermedi: Scopo e contenuto

---

- Diversi dai bilanci d'esercizio e dai bilanci consolidati redatti al termine dell'esercizio; offrono una rappresentazione riferita ad una data che cade nel **corso dell'esercizio (infrannuale)** e non al termine di esso (annuale);
- Non sono sempre costituiti da tutti i prospetti e dall'informativa tipica del bilancio d'esercizio ma possono avere una **composizione semplificata** in relazione alla loro finalità;
- Alcuni bilanci intermedi possono definirsi straordinari in quanto legati ad **eventi straordinari della vita dell'impresa** e possono avere **criteri di formazione e di valutazione diversi** da quelli dei bilanci d'esercizio aventi quale principale finalità la determinazione del risultato d'esercizio;
- In particolar modo i bilanci di liquidazione di cui all'art.2490 c.c. sono trattati dal Principio Contabile OIC 5.

# I bilanci intermedi: Scopo e contenuto

---

- I bilanci intermedi/straordinari sono quindi redatti per:
  - I. **Particolari eventi eccezionali** espressamente disciplinati dal codice civile o da altre norme, anche tributarie;
  - II. Esigenza di dare **pubblicità dell'andamento aziendale** in corso d'anno.
  
- I bilanci intermedi si distinguono in:
  - I. **Obbligatorî**: prescritti dalle norme di legge o da regolamenti;
  - II. **Volontari**: quando sono redatti per utilità o convenienza dell'imprenditore;

## I bilanci intermedi: principi per la loro redazione

---

- Un bilancio intermedio è, di norma, riferito ad un periodo **inferiore ai 12 mesi** (trimestrale, semestrale);
- Data la sua natura deve essere comunicato con **tempestività**;
- I bilanci intermedi devono essere redatti con le **stesse regole sulla formazione e redazione del bilancio d'esercizio**, interpretati ed integrati dai principi contabili di riferimento; mediante adozione dei **medesimi schemi di SP e CE di cui al 2424 e 2425 c.c.** previsti per il bilancio d'esercizio;
- Per non alterare la **comparabilità** nel tempo dei bilanci intermedi, il tipo di aggregazione prescelto non può di norma essere modificato nei periodi successivi, salvo nel caso si voglia fornire un maggior dettaglio;
- **La nota illustrativa può essere ridotta**, anche in modo sostanziale, rispetto a quanto prescritto per la nota integrativa dal c.c.; vanno in ogni caso incluse le informazioni essenziali per non fuorviare il lettore;

# Particolari eventi disciplinati dal codice civile

---

- Il **codice civile** prevede la stesura di bilanci intermedi in determinate circostanze:

Riduzione del capitale sociale (anche per perdite)

- ART 2445 c.c. / 2842 c.c.
- ART. 2446 c.c. / 2482 bis c.c.
- ART. 2447 c.c. / 2482 ter c.c

Emissione prestito obbligazionario

- ART. 2410 c.c. / 2412 c.c.

Distribuzione acconti su dividendi

- ART. 2433 bis c.c.

Aumento gratuito del capitale sociale mediante imputazione di riserve

- ART. 2442 c.c.

Acquisto di azioni proprie

- ART. 2357 c.c.

Delibere di fusione e scissione

- ART. 2501 *quater*, comma 1 e 2 c.c.
- ART. 2506 *ter*, comma 1 c.c.

# I bilanci intermedi: criteri specifici di valutazione

---

- Periodo **intermedio** = **autonomo** esercizio < 12 mesi  
(discrete method in opposizione all'integral approach)
- **Costi di sviluppo** (*realizzabilità e recuperabilità OIC 24*)
- **Costi di manutenzione** (*solo quando sostenute salvo OIC 31*)
- **Premi di fine anno** (*premi, sconti, bonus non discrezionali, royalties*)
- **Ammortamento delle immobilizzazioni** (*solo cespiti disponibili e pronti per l'uso, aliquota annua opportunamente ragguagliata*)
- **Valutazione delle rimanenze di magazzino** (*continuità di valutazione; svalutazione puntuale*)
- **Le imposte sul reddito** (*metodo puntuale, nel caso di consolidato conteggio in capo alla singola impresa*)

## La nota illustrativa

---

- La nota illustrativa può contenere informazioni meno dettagliate rispetto a quelle previste per la nota integrativa; dovranno essere i redattori del bilancio intermedio a decidere quali siano le informazioni essenziali.
  
- Il contenuto **minimo** è comunque il seguente:
  1. Descrizione dei principi e criteri di valutazione;
  2. Nel caso di cambiamento dei principi contabili, descrizione del nuovo principio e dell'effetto del cambiamento (OIC 29);
  3. Descrizione di effetti significativi sull'utile dovuti a stagionalità o a fatti di natura non ricorrente;
  4. Eventuali voci di bilancio stimate con possibile divergenza sul fine anno;
  5. Eventi successivi di rilievo;

## La nota illustrativa

---

6. Impegni e passività potenziali;
7. Effetti di operazioni straordinarie;
8. Variazioni nelle componenti del patrimonio netto;
9. Criterio del calcolo delle imposte anticipate relative a perdite fiscali pregresse non riconosciute in precedenza;
10. Ogni altra informazione rilevante o richiesta dalle autorità competenti.
  
11. In caso di **bilancio consolidato**: composizione area di consolidamento ed effetto eventuali variazioni significative in tale perimetro



## OIC 5: bilanci di liquidazione

---

- Tutti i bilanci di liquidazione sono bilanci straordinari, avendo **finalità e criteri di redazione diversi da quelli propri del bilancio di esercizio.**
- I bilanci di liquidazione fanno parte della categoria straordinaria poiché i criteri di redazione dei bilanci «intermedi» o annuali di liquidazione (ed, in particolare, i criteri di valutazione delle attività e passività) sono molto diversi da quelli previsti per il bilancio di esercizio ordinario. Questo perché, nella fase di liquidazione, viene a **mancare un postulato** fondamentale (art. 2423-bis) ossia il **«going concern»**.
- Accertata una causa di scioglimento la gestione dell'impresa diviene a **carattere conservativo** a cura degli amministratori, senza abbandono dei criteri di funzionamento, sino all'iscrizione della nomina dei liquidatori; pertanto dall'inizio della gestione liquidatoria il capitale investito subisce una profonda trasformazione : **non più strumento di produzione del redditi bensì un coacervo di beni destinato alla conversione in denaro, al pagamento dei creditori ed alla ripartizione ai soci dell'attivo netto residuo.**

## OIC 5: bilanci di liquidazione

---


➤ Al momento della **nomina dei liquidatori**:

- i. *Viene meno la distinzione fra immobilizzazioni ed attivo circolante, perché tutti i beni ed i crediti sono **destinati al realizzo sul mercato**;*
- ii. *Viene meno la determinazione di un utile distribuibile ai soci senza ledere l'integrità del capitale preesistente;*
- iii. *I criteri di rilevazione e correlazione dei costi e dei ricavi muta profondamente, in particolare **non si calcoleranno gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ed imm.li.**;*
- iv. *Le attività verranno valutate al **valore di realizzo per stralcio dei beni** (e non al costo storico) ed al valore di realizzo dei crediti;*
- v. *Per le passività si adotterà un unico criterio: il **valore di estinzione dei debiti** (al lordo degli oneri per l'estinzione).*

# Fasi del processo di liquidazione

---

- Possiamo distinguere **4 fasi principali del processo di liquidazione**, in ognuna di queste fasi dovrà essere redatto un bilancio intermedio/straordinario con delle specifiche regole.



Capitale investito muta destinazione: da funzionamento a liquidazione -> criteri di liquidazione

---

# Fase pre-liquidatoria

---



- L'art. 2487-bis c.c. concerne la consegna da parte degli amministratori ai liquidatori, oltre ai libri contabili e sociali, ai beni e valori aziendali, di:
  - a) Una situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento
  - b) Il rendiconto della gestione nel periodo che intercorre tra la data di inizio esercizio e quella di pubblicazione della nomina dei liquidatori
- Con riferimento al punto b) ci si riferisce alla predisposizione, da parte degli amministratori, di **un vero e proprio bilancio intermedio** relativo alla frazione di esercizio sopra descritta;
- Ove la messa in liquidazione avvenga nelle more dell'approvazione del bilancio dell'esercizio precedente tale bilancio dovrà essere redatto secondo un opportuno adattamento dei criteri di funzionamento alle diverse prospettive aziendali.

# Fase pre-liquidatoria



- **Situazione di conti:** *bilancio di **verifica** alla data di effetto dello scioglimento, senza procedere ad alcuna scrittura rettificativa o di assestamento (fotografia) -> verifica breve fase gestione pre-liquidatoria amministratori ;*
- **Il rendiconto sulla gestione:** risulta costituito dai documenti ordinariamente previsti dal codice civile all'art. 2423 -> **vero e proprio bilancio infrannuale, redatto con criteri di funzionamento, tra la chiusura dell'ultimo esercizio e la data di pubblicazione della nomina dei liquidatori; seppur tenendo conto dell'intervenuto scioglimento della società -> adattamento dei criteri di funzionamento;**
- Tali documenti non sono espressamente approvati dall'assemblea ma loro sono indirettamente in quanto **allegati al primo bilancio annuale di liquidazione** comprensivo delle eventuali osservazioni dei liquidatori (art.2490.c.c.) .


# Fase pre-liquidatoria

---



- Le seguenti voci presentano particolari aspetti **critici**:
- I. **Immobilizzazioni materiali ed immateriali**: stop capitalizzazione;*
  - II. **Partecipazioni**: società correlate a quella in liquidazione;*
  - III. **Crediti**: analisi presumibile realizzo/sconti e riduzioni;*
  - IV. **Rimanenze di magazzino**: prodotti fuori mercato / lento rigiro /necessità di più rapida vendita;*
  - V. **Lavori in corso su ordinazione**: risoluzione / penali;*
  - VI. **Passività**: debiti da oneri risoluzione contratti -> fondi rischi.*


# Fase iniziale liquidazione



<b>1° bilancio intermedio</b>	<b>Bilancio iniziale di liquidazione</b>	<b>Rendiconto amministratori</b>	<b>Bilancio esercizio precedente</b>
31.12.2021	24.05.2021	23.05.2021	31.12.2020
Criteri di liquidazione	Criteri di liquidazione (solo stato patrimoniale con rettifiche)	Criteri di funzionamento	Criteri di funzionamento

➤ Esempio: iscrizione nomina liquidatori al 24.05.2021


# Fase iniziale liquidazione



- L'art. 2490 c.c. al 4° comma precisa che: nel primo bilancio successivo alla loro nomina i liquidatori devono indicare le **variazioni nei criteri di valutazione adottati** rispetto all'ultimo bilancio approvato, e le ragioni e conseguenze di tali variazioni».
- I liquidatori devono stabilire la composizione del patrimonio della società ed i nuovi valori all'inizio della liquidazione = **PATRIMONIO NETTO DI LIQ.**
- Le finalità di questo documento sono:
  - a) Accertare la **situazione iniziale del patrimonio dell'impresa** per la successiva gestione di liquidazione;
  - b) Determinare **il valore del patrimonio netto iniziale di liquidazione;**
  - c) Stabilire se presumibilmente i fondi liquidi esistenti e gli incassi derivanti dal realizzo delle attività saranno **sufficienti** ad estinguere le passività e coprire le spese e gli oneri di liquidazione;



# Fase iniziale liquidazione



- **Il bilancio iniziale di liquidazione** è costituito da una situazione patrimoniale, priva di conto economico, anche tabellare;
- Può avere la stessa data del rendiconto degli amministratori ma presenterà valori diversi. Alcune voci mancheranno (es. i costi capitalizzati) e altre voci subiranno la modifica dei criteri di valutazione delle medesime attività e passività;
- Novità 1: la posta di **PN «rettifiche di liquidazione»** accoglie le differenze tra i valori di funzionamento ed i valori di liquidazione delle attività e delle passività;
- Novità 2: iscrizione del «**fondo per costi ed oneri della liquidazione**» (**oneri e proventi futuri**) avente quale contropartita «rettifiche di liquidazione» ha invece funzione **prognostica** dei risultati della liquidazione e sarà utilizzato al fine di neutralizzare i proventi e gli oneri di liquidazione man mano che vengono rilevati a conto economico.
- Eventuali differenze nelle stime impatteranno sul CE dell'esercizio e non sul PN iniziale, in quanto rettifiche di stime contabili e non modifiche di principi.

## Fase intermedia:

---



- **I criteri di redazione** del bilancio intermedio vengono suddivisi distintamente per le tre ipotesi che possono essere prospettate:
1. Esistenza di una o più aziende assoggettate alla liquidazione, senza prosecuzione dell'attività d'impresa (solo criteri liquidazione);
  2. Esistenza di uno o più aziende tutte assoggettate alla prosecuzione dell'attività d'impresa (criteri funzionamento -> gestione conservativa -> fondo solo per oneri diversi dall'azienda);
  3. Esistenza contemporanea di uno o più aziende assoggettate alla liquidazione e uno o più aziende di cui si prosegue l'attività (criteri funzionamento + criteri di liquidazione).

*2487c.c. : la nomina dei liquidatori è compito riservato all'assemblea straordinaria, la quale determina i poteri dell'organo della liquidazione, con particolare riguardo alla esigenza di conservare il valore dell'impresa e con espressa previsione di un suo esercizio provvisorio finalizzato ad evitare i danni che una repentina cessazione potrebbe causare.*

# Fase intermedia

---



Esempio  
informativa criteri  
di valutazione NI  
primo bilancio  
intermedio di  
liquidazione con  
esercizio  
provvisorio

## Immobilizzazioni materiali

### CRITERIO DI VALUTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Le immobilizzazioni materiali rappresentano beni ad utilità pluriennale, correlati a benefici futuri che ne garantiscono la recuperabilità e iscritti nell'attivo patrimoniale al costo di acquisto, di costruzione o di conferimento.

Le immobilizzazioni materiali inerenti il ramo d'azienda industriale e commerciale oggetto del conferimento sono state valutate, nel bilancio iniziale di liquidazione, nella prospettiva della continuità aziendale per poi essere cedute nel corso dell'esercizio. Gli altri beni materiali, non inerenti il ramo conferito, sono stati valutati al presumibile valore di realizzo che, nel caso specifico, corrisponde al costo residuo ammortizzabile adeguato al valore di perizia redatta da professionisti incaricati dalla società e riclassificati nelle rimanenze.

# Fase intermedia

---



In particolar modo nel primo bilancio intermedio di liquidazione:

- andrà inserito **il bilancio iniziale di liquidazione** strutturando un prospetto di SP a 4 colonne (a/p, rendiconto amministratori, bilancio iniziale con cambio criteri, bilancio corrente) con commento;
- andrà inserito un **prospetto di CE suddiviso in periodo ante liquidazione e post liquidazione** (finalità anche fiscale 182 TUIR);
- andrà inserito per la prima volta il prospetto di dettaglio degli stanziamenti e degli utilizzi del «**fondo per costi ed oneri della liquidazione**»
- andranno **allegati**: il verbale delle consegne ai liquidatori, la situazione contabile alla data di effetto dello scioglimento della società, il rendiconto della gestione degli amministratori;

# Fase intermedia



## Esempio informativa NI primo bilancio intermedio di liquidazione SP

## Esempio informativa NI primo bilancio intermedio di liquidazione CE

### PROSPETTO DI CONFRONTO PREVISTO DAL PRINCIPIO CONTABILE OIC N. 5

Riportiamo di seguito l'informativa richiesta dal principio contabile OIC n. 5 ovvero una tabella che riporta in colonne affiancate per tutte le voci delle attività e delle passività:

- L'importo figurante nel precedente bilancio di esercizio;
- L'importo figurante dal rendiconto degli amministratori;
- L'importo iscritto nel bilancio iniziale a seguito del mutamento nei criteri di valutazione;
- L'importo iscritto nello Stato Patrimoniale del primo bilancio intermedio.

nonché la suddivisione del Conto Economico al 31/12/2016 in due periodi:

- Quello precedente la messa in liquidazione 01/01/2016 - 24/05/2016 (conto economico del rendiconto degli amministratori);
- Quello successivo alla messa in liquidazione 25/05/2016 - 31/12/2016 (gestione del primo periodo intermedio di liquidazione).

Per confronto viene affiancato anche il conto economico relativo al periodo 2015.

	Bilancio iniziale di			
	31/12/2016	liquidazione 25/05/2016	24/05/2016	31/12/2015
<b>Attivo</b>				
<b>B) Immobilizzazioni</b>				
1 - Immobilizzazioni immateriali			-	-
3) Diritti di brevetto industriale e				

	01/01/2016 - 31	25/05/2016 - 31	1/01/2016 -	
	12/2016	12/2016	24/05/2016	31/12/2015
<b>A) Valore della produzione</b>				
1) Ricavi delle vendite e delle				

# Fase intermedia



Si presentano nel seguito le variazioni intervenute al termine del presente esercizio nel Fondo per costi ed oneri di liquidazione costituito all'inizio della procedura di liquidazione.

Descrizione	Valore iniziale del fondo	Oneri sostenuti/proventi conseguiti	Importi residui
<b>Proventi</b>			
Fitti Attivi	136.006	53.206	82.800
	<b>136.006</b>	<b>53.206</b>	<b>82.800</b>
<b>Oneri</b>			
Compensi liquidatori	125.000	44.167	80.833
Compensi sindaci	100.500	36.826	63.674
Compensi revisore legale	37.000	21.057	15.943
Compensi a professionisti	480.000	149.263	330.737
Oneri pubblicitari	28.000	2.054	25.946
Oneri bancari/spese postali	7.500	573	6.927
Oneri assicurativi	70.000	7.754	62.246
Fideiussioni	40.000	4.031	35.969
IMU/contributi/imposte	190.000	150.257	39.743
Utenze/service	32.000	9.551	22.449
Partecipazioni	20.000	-	20.000
	<b>1.130.000</b>	<b>425.533</b>	<b>704.467</b>
<b>Saldo Fondo</b>	<b>993.994</b>	<b>372.327</b>	<b>621.667</b>

Esempio  
informativa NI  
primo bilancio  
intermedio di  
liquidazione  
«fondo costi e  
oneri della  
liquidazione»

# Fase finale



- Compiuta la liquidazione, i liquidatori devono redigere e sottoscrivere il bilancio finale indicando la parte spettante a ciascun socio o azione nella divisione dell'attivo.
- Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale, è depositato presso l'ufficio del registro delle imprese;
- Il bilancio finale di liquidazione si articola in due parti distinte:
  1. **Il bilancio finale in senso stretto;**
  2. **Il piano o prospetto di riparto.**
- Il bilancio finale sarà composto dallo stato patrimoniale, dal solo conto economico relativo al periodo che intercorre fra la data di inizio dell'esercizio e quella di chiusura della liquidazione, dalla nota integrativa e dalla relazione sulla gestione (liquidatoria) in cui dovrebbero confluire le informazioni sull'andamento complessivo della gestione passata dei liquidatori.

# Fase finale

---



- Consigliato: all'interno dell'informativa predisporre un ulteriore **«conto economico generale»** riassuntivo che copra l'intero periodo ultrannuale della liquidazione, sintetizzando così l'operato dei liquidatori.
- Il riparto non può avvenire se non dopo l'approvazione da parte di tutti i soci, **espressa o tacita**, del bilancio finale di liquidazione.
- Art. 2493 c.c.: *«decorso il termine di novanta giorni senza che siano stati proposti reclami, il bilancio finale di liquidazione s'intende approvato, e i liquidatori, salvi i loro obblighi relativi alla distribuzione dell'attivo risultante dal bilancio, sono liberati di fronte ai soci».*





ORDINE  
DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI

Brescia – 29 Novembre 2022

Commissione Bilancio e Principi contabili e Commissione Collegio Sindacale: Revisione legale dei conti

# Grazie per l'attenzione

---

---

---

**Dott. Giovanni Fassini**